

AUDIZIONE CISL

presso le Commissioni riunite

VII Cultura, scienza e istruzione e XI Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati
relativa al Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160**“Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del PNRR”**

(6 novembre 2024)

LAVORO**Art. 1 – Misure di contrasto al lavoro sommerso**

L'articolo 1 ripropone e conferma le azioni definite nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (triennio 23-25) rafforzando l'azione dello Stato.

Rispetto ai 'criteri di premialità siamo ancora in attesa di poter approfondire la normativa precedente, ossia quella attualmente in vigore. In particolare (comma 4 in questo testo), riguardo alla Lista di conformità INL, restiamo solo parzialmente convinti della "non priorità di nuovi accessi presso il medesimo datore di lavoro rispetto ad altri controlli effettuati" per ben 12 mesi, pur fatte salve le nuove richieste d'intervento o indagini disposte dalla Procura, soprattutto nei settori più a rischio. Bene infatti, anche attraverso le virtuose ed ormai numerose attività di intelligence preventiva, programmare gli interventi ispettivi evitando o comunque riducendo il rischio di disperdere tempi, risorse ed energie preziose, si rischia però di correre un diverso rischio, ossia quello di generare casi di relativa 'franchigia' a tempo.

Apprezzabile, ribadiamo ancora una volta, l'introduzione degli ISAC (indici sintetici di affidabilità contributiva) per definire, monitorare e fornire riscontri aggiornati e puntuali rispetto all'affidabilità contributiva, non escludendo la possibilità di nuovi interventi/ispezioni. Gli importanti risultati già rilevati con l'introduzione degli ISA fanno ben sperare anche rispetto allo strumento dedicato alla lotta contro il sommerso. Questo potrebbe essere lo strumento più adatto a ridisegnare la Lista di conformità e definire tutte le possibili azioni di garanzia. Parliamo ora di una nuova data di entrata in funzione fissata per il 1 gennaio 2026 con la definizione dei primi due settori oggetto di interesse (ma già indicati i successivi), commercio all'ingrosso alimentare e strutture alberghiere con il dettaglio di specifici 'microsettori' all'interno degli stessi. Chiediamo che gli indici vengano definiti sentendo le organizzazioni sindacali dei settori interessati.

Sarebbe importante anche conoscere e capire come Sogei (prima Sose) stipuli le convenzioni con tutti i soggetti pubblici coinvolti, anche per dare trasparenza preventiva alle azioni, di premialità e non solo, previste nel tempo.

Rispetto all'accesso al Portale nazionale del sommerso abbiamo la necessità come Parti Sociali e come Comitato, di capirne funzioni e modalità.

Art.2 – Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda

L'articolo dispone un intervento di cassa integrazione in deroga alle durate massime previste dalla normativa, per fronteggiare i problemi occupazionali dei datori di lavoro, anche artigiani, con una media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, abbigliamento,

calzaturiero, conciario, che abbiano esaurito le durate massime previste a legislazione vigente, finanziato con 64,6 milioni di euro per un periodo massimo che decorre dall'entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2024.

Si tratta di un intervento molto utile per affrontare le difficoltà emerse nelle piccole imprese del settore, ma la norma va estesa anche alle aziende meccaniche che producono componenti in metallo per il settore moda che oggi restano escluse dall'intervento.

Segnaliamo che, per come è scritta la norma, sembra non essere previsto l'obbligo di consultazione sindacale, pertanto va esplicitato che, anche in questo caso, devono essere seguite le ordinarie procedure di consultazione sindacale previste dall'art.14 del Dlgs 148/2015.

UNIVERSITÀ

Art. 4. (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza).

L'articolo 4, comma 1, istituisce, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, successivi ai tre quadrimestri previsti nell'apposito bando emanato nel 2023, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR. Il comma 2 differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo entro il quale ciascuna università può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica. La finalità indicata è quella di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti anche in funzione dell'attuazione delle misure del PNRR e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva.

Positiva l'adozione di misure dirette a ridurre il precariato e di garantire che il sistema di reclutamento universitario assicuri che possano essere portate a conclusione e auspicabilmente stabilizzate nel tempo le nuove progettualità di ricerca concordate nell'ambito del PNRR.

Chiediamo però che in sede di conversione sia valutata l'introduzione di una norma, importante per il settore universitario, che estenda anche alle Università la possibilità di utilizzare quota parte delle risorse PNRR per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo. L'Università è paradossalmente l'unico comparto che non ha questa opportunità.

Articolo 5 (Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)

L'articolo 5, nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN), prevede che quest'ultimo, nella composizione attualmente in carica, continui a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. È conseguentemente prorogato, fino a tale termine, il mandato degli attuali componenti del Consiglio.

Articolo 6 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR)

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di housing universitario: anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (oltre che taluni beni immobili dello Stato) potranno essere destinati a residenze e alloggi universitari; si estende l'applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari alle procedure volte a destinare i beni sopra richiamati a residenze e alloggi universitari per le quali la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'Agenza del demanio svolge il ruolo di stazione appaltante; si inserisce il Ministero dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, della medesima riforma del PNRR, tra i soggetti titolati a richiedere il coinvolgimento, in qualità di stazione appaltante, della citata Struttura; si prevede infine che il Commissario straordinario possa avvalersi della medesima Struttura anche per le attività di supporto tecnico.

Si tratta di interventi condivisibili diretti a semplificare e ampliare le disposizioni che favoriscono l'estensione della disponibilità di alloggi e residenze per gli studenti universitari.

Articolo 7 (Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano)

L'articolo 7 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano, per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano.

ISTRUZIONE

Articolo 8 (Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei)

L'articolo 8 prevede misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli ITS Academy, anche nell'ambito del "Piano Mattei". A tale fine, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della relativa offerta formativa.

Si interviene con due modifiche alla legge n. 99 del 2022, che reca l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, volte a promuovere l'internazionalizzazione degli ITS Academy: si stabilisce che il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore possa finanziare anche percorsi attivati all'estero; alle attuali disposizioni che prevedono che in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni, si aggiunge che l'utilizzo delle risorse possa avvenire anche in deroga alle priorità individuate dalla normativa della gestione ordinaria del Fondo. Questo solo fino alla conclusione del periodo di vigenza del PNRR e per consentire un utilizzo più flessibile delle risorse.

Pur condividendo le finalità dell'articolo non condividiamo l'individuazione della fonte di finanziamento che sottrae risorse del MIM da destinare alle azioni a favore delle istituzioni scolastiche per aspetti molto rilevanti quali:

- la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria (3,1 milioni di euro)

- organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici (1 milione di euro - oneri 2024)

Chiediamo che queste risorse vengano riallocate per le stesse finalità nel 2025. Non si comprende comunque come sia possibile che ad un mese dalla conclusione dell'anno finanziario 2024 possano essere impegnate per gli ITS mentre invece risulta impossibile farlo per le istituzioni scolastiche, soprattutto sul versante sicurezza.

Articolo 9 (Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico pratici)

L'articolo 9 precisa che anche i vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, sono tenuti, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/25) a conseguire l'abilitazione, mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto.

Con la presente disposizione, si allinea anche il reclutamento di questo personale alle regole introdotte dalla riforma del PNRR, che prevedono, per la fase transitoria, che i docenti reclutati dal concorso debbano compiere un percorso formativo volto ad integrare le conoscenze già dimostrate dai candidati che hanno vinto il concorso in modo che anche loro possano conseguire, a pieno titolo, l'abilitazione all'insegnamento secondo le nuove regole del PNRR. In questo modo si elimina anche ogni dubbio in relazione alla possibilità di conteggiare tali docenti nell'ambito del prossimo target del 31 dicembre 2024.

Articolo 10 (Misure urgenti a favore del personale scolastico)

L'articolo 10 dispone l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. A tal fine il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) è incrementato di 13,7 milioni di euro per l'anno 2024.

I fondi individuati per la transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche appaiono sottostimati.

Comunque si tratta di una misura una tantum che assume significatività solo se intesa in un quadro di riassetto delle competenze amministrative.

Da tempo è evidente che l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di compiti legati alla cessazione lavorativa ha creato frammentazione, parcellizzazione, scarsa efficacia di gestione. È infatti necessaria una competenza altamente specialistica per il trattamento di pratiche pensionistiche e queste competenze non sono diffusamente presenti in ogni istituzione scolastica. Il supporto che così si rende necessario viene inevitabilmente moltiplicato per ogni punto di erogazione del servizio, dando luogo ad azioni a macchia di leopardo e a grande dispendio di risorse, anche a causa del continuo ricambio di personale amministrativo, dovuto ad alti tassi di precariato. Riteniamo pertanto che la gestione delle pratiche pensionistiche debba tornare nelle competenze dell'amministrazione periferica del MIM.

Articolo 11 (Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti)

L'articolo 11 prevede un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, dell'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Siamo naturalmente favorevoli a questa misura che viene ricondotta all'impegno, previsto dal PNRR, di riduzione dei divari territoriali ed alla dispersione scolastica.